

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Contenzioso stragiudiziale
OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.G.S. DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST . ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
L' Estensore Sani Alessandro
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0001815 del 29/12/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 5e0b8a166419ddf50a7252e781ad8372e528f00344530db4ccd90d497cd8b373</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No Il Responsabile del Procedimento: Sani Alessandro Il Dirigente: Bibolotti Giovanni Ulteriori firmatari della proposta:
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0001815 del 29/12/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 5e0b8a166419ddf50a7252e781ad8372e528f00344530db4ccd90d497cd8b373</i>
Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri
Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei
Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci
Il Direttore Generale (Dr. Antonio D'Urso)

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

U.O.C. Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale Aretina
U.O.C. Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale Grossetana
U.O.C. Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale Senese
U.O.C. Avvocatura
Staff Direzione Aziendale

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421’* e s.m.i;

Vista la Legge Regionale Toscana 24 Febbraio 2005 n. 40 *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”* e s.m.i.;

Richiamate le Delibere G.R.T. n. 1203/2009, n. 1234/2011 e n. 62/2014 della Regione Toscana, che hanno istituito e disciplinato il sistema della Gestione Diretta dei Sinistri;

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 130/2016 denominata *“Costituzione Comitato Gestione Sinistri Azienda Usl Toscana Sud Est e adozione relativo Regolamento”* l’Azienda, nel prosieguo di quanto già realizzato dalle sopresse Aziende Usl, ha adottato, in via transitoria, apposito Regolamento per costituire il Comitato Gestione Sinistri dell’Azienda USL Toscana Sud Est disciplinandone le competenze ed il funzionamento in relazione al sistema della Gestione Diretta dei Sinistri RCT/RCO;

Tenuto conto che il suddetto Regolamento, all’art. 3, prevede che le disposizioni in esso contenute *“trovano applicazione fino all’entrata in vigore di altro Regolamento di pari oggetto, da adottare successivamente all’approvazione dello Statuto Aziendale e del nuovo Regolamento di organizzazione con relativo repertorio delle strutture organizzative dell’Azienda e conseguente individuazione delle funzioni operative di esse anche rispetto all’attività del Comitato Gestione Sinistri Aziendale”*;

Ritenuto quindi necessario, in virtù dell’avvenuta definizione dell’assetto organizzativo dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, procedere all’adozione di un nuovo Regolamento di pari oggetto, adeguato alla trasformazione aziendale ed all’esperienza maturata nel periodo intercorso in materia di Gestione Diretta dei Sinistri, fermo restando l’assetto organizzativo inerente la funzione aziendale di cui trattasi, che prevede la sussistenza di tre Articolazioni territoriali/provinciali del Comitato Gestione Sinistri (CGS), ognuna corrispondente alle tre Aree Provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena, aventi competenze in materia di trattazione, definizione e liquidazione dei sinistri RCT/RCO nei rispettivi ambiti territoriali;

Ritenuto in ogni caso opportuno confermare, a ciascuna Articolazione provinciale del Comitato Gestione Sinistri, la competenza in via esclusiva per la trattazione, definizione e liquidazione dei sinistri RCT/RCO denunciati come occorsi negli Ospedali ovvero nei Distretti e/o comunque, più in generale, la gestione e trattazione dei sinistri verificatisi nella pertinente Area Provinciale di Riferimento;

Precisato, a tal proposito, che la permanenza dei predetti Comitati per Area Provinciale consente una più efficace ed efficiente trattazione dei sinistri RCT, assicurando la maggiore diffusione possibile della gestione diretta dei sinistri nell’ambito di tutto il territorio di riferimento e consentendo la trattazione del singolo sinistro nel luogo in cui si è effettivamente verificato;

Valutato altresì opportuno confermare, ad ogni buon fine, i componenti, per ogni Articolazione provinciale del Comitato Gestione Sinistri dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, sulla base delle funzioni effettivamente svolte in seno all’Azienda Usl, come previsto e richiesto dal sistema della Gestione Diretta con le Deliberazioni GRT n. 1203/2009 e 1234/2011, mantenendo, allo stato, la composizione delle Articolazioni Provinciali che si è andata a delineare in questi anni di Gestione Diretta, rinviando ad eventuale successivo atto - da adottarsi, come in passato su proposta della

Direzione Amministrativa, se ritenuto opportuno e/o necessario - l'eventuale indicazione nominativa o per funzioni di suddetti componenti, ad integrazione e modifica della Deliberazione n. 1126/2016 avente ad oggetto *"Conferma e nomina componenti Comitato Gestione Sinistri in base al nuovo assetto organizzativo"*;

Ravvisata la necessità di rivedere la disciplina inerente il funzionamento e le competenze del Comitato Gestione Sinistri nella sua articolazione provinciale sopra descritta e, pertanto, i rapporti tra le predette Articolazioni provinciali, nonché tra detti Organismi, il Comitato di Gestione Sinistri di Area Vasta ed il Comitato Regionale per la Valutazione dei Sinistri (CRVS) al fine di proseguire e migliorare, sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, l'attuazione delle disposizioni dettate dalla già richiamate Delibere della GRT e, quindi, di adottare apposito *"Regolamento per la gestione diretta dei sinistri RCT e per il funzionamento del CGS dell'Azienda USL Toscana Sud Est"*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n.1);

Considerato che con nota Prot. n. 575691 del 28.12.2021 la Direzione Amministrativa di questa Azienda aveva fornito indicazioni ai Direttori di Macrostruttura circa la necessità - tra l'altro - di svolgere *"valutazioni necessarie per la manutenzione e aggiornamento del sistema di normazione interna"* con peculiare riferimento ai Regolamenti aziendali vigenti e che, a seguito di ciò, per effetto delle opportune valutazioni al tempo svolte, era emerso, circa il Regolamento per la gestione diretta dei sinistri RCT e per il funzionamento del C.G.S. di cui alla Deliberazione n. 130 del 18.02.2016, che in ordine allo stesso appariva opportuna una revisione/aggiornamento in considerazione del mutamento del quadro organizzativo aziendale e delle correlate funzioni (come da comunicazione via mail del 25.01.2022 di questa UOC Contenzioso Stragiudiziale allo Staff della Direzione aziendale, conservata in atti);

Dato atto, quindi, che, in considerazione di quanto precisato al punto che precede, la revisione e l'aggiornamento del Regolamento per la gestione diretta dei sinistri RCT e per il funzionamento del C.G.S. dell'Azienda UsI, rappresenta adempimento posto in essere da questa UOC al fine di perfezionare - per quanto di competenza - il percorso avviato dalla Direzione Amministrativa con la nota sopra citata;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di adottare** il *"Regolamento per la gestione diretta dei sinistri RCT e per il funzionamento del CGS dell'Azienda USL Toscana Sud Est"* di cui all'allegato n. 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di confermare** l'articolazione territoriale del Comitato Gestione Sinistri in corrispondenza di ogni ambito Provinciale dell'Azienda USL Toscana Sud Est e, quindi, per le aree di Arezzo, Grosseto e Siena, confermando, per ciascuna delle predette Articolazioni, i membri componenti già presenti alla data di esecutività della presente delibera;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico a carico dell'Azienda UsI Toscana Sud Est;
- 4) **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Sani, Responsabile di P.O. *"Gestione sinistri, assicurazioni e patrocinio legale zona di Siena. Raccordo attività pp.oo. zonali e supporto amministrativo alle attività inerenti l'incarico richiesto dal Direttore UOC"*.

Il Direttore
U.O.C. Contenzioso Stragiudiziale
(Avv. Giovanni Bibolotti)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

Richiamata la propria Delibera N. 700 del 20 Maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 maggio 2022;

Letta e valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Contenzioso Stragiudiziale avente ad oggetto: *"Revisione e aggiornamento del Regolamento per la gestione diretta dei sinistri e per il funzionamento del C.G.S. dell'Azienda USL Toscana Sud Est. Adozione del nuovo Regolamento"*;

Preso atto dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espresse dal dirigente che propone il presente atto;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato,

di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

- **di adottare** il "Regolamento per la gestione diretta dei sinistri RCT e per il funzionamento del CGS dell'Azienda USL Toscana Sud Est" di cui all'allegato n. 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di confermare** l'articolazione territoriale del Comitato Gestione Sinistri in corrispondenza di ogni ambito Provinciale dell'Azienda USL Toscana Sud Est e, quindi, per le aree di Arezzo, Grosseto e Siena, confermando, per ciascuna delle predette Articolazioni, i membri componenti già presenti alla data di esecutività della presente delibera;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico a carico dell'Azienda UsI Toscana Sud Est;
- **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Sani, Responsabile di P.O. *"Gestione sinistri, assicurazioni e patrocinio legale zona di Siena. Raccordo attività pp.oo. zonali e supporto amministrativo alle attività inerenti l'incarico richiesto dal Direttore UOC"*.

di incaricare la UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento dei processi amministrativi:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

**Il Direttore Generale
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Sud Est
(Dr. Antonio D'Urso)**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT E PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.G.S. DELL' AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art.3 - Regime temporale.....	3
Art. 4 - Attori Interessati.....	3
Capo II - Comitato Gestione Sinistri.....	4
Art. 5 - Costituzione.....	4
Art. 6 - Funzioni del Comitato Gestione Sinistri.....	4
Art. 7 - Composizione dei CGS Provinciali.....	4
Art. 8 - Funzionamento e competenze.....	5
Art. 9 - Tempi per la gestione del sinistro.....	6
Capo III - Rapporti con l'Area vasta e la Regione Toscana.....	6
Art. 10 - Comitato di Gestione Sinistri di Area Vasta.....	6
Art. 11 - Collaborazioni di Area Vasta.....	6
Art. 12 - Comitato Regionale per la valutazione dei Sinistri (CRVS).....	7
Capo IV - Monitoraggio dei sinistri e flussi informativi.....	7
Art. 13 - Banche dati.....	7
Art. 14 - Flussi informativi.....	7
Capo V - Formazione.....	8
Art. 15 - Interventi formativi.....	8
Capo VI - Rapporti con i dipendenti.....	8
Art. 16 - Conflitto di Interessi.....	8
Art. 17 - Assicurazioni Personali.....	8
Art. 18 - Obblighi di collaborazione.....	8
Capo VIII - Disposizioni Finali.....	8
Art. 19 - Adempimenti finali.....	8
Art. 20 - Norma di rinvio.....	8
Art. 21 - Entrata in vigore.....	8

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato in via transitoria con deliberazione DG n. 130/2016 nell'attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Azienda USL Toscana Sud Est, della formale approvazione dello Statuto Aziendale e del nuovo Regolamento di organizzazione con relativo repertorio delle Strutture organizzative dell'Azienda e conseguente individuazione delle funzioni operative di esse, anche rispetto all'attività del Comitato Gestione Sinistri aziendale.
2. Nel proseguo di quanto già regolamentato con il precedente Regolamento ed alla stregua dell'esperienza maturata sino ad ora nell'ambito della Gestione Diretta dei Sinistri, il presente Regolamento si propone come obiettivo quello di migliorare la disciplina ed il funzionamento del predetto sistema della gestione diretta dei sinistri RCT/RCO nonché la regolamentazione inerente il funzionamento e le competenze del Comitato Gestione Sinistri Aziendale, quale organismo professionale multidisciplinare autonomo, al servizio della Direzione Aziendale, al quale sono attribuiti, dalla normativa regionale, compiti di consulenza e gestione diretta dei sinistri di RCT /RCO.
3. Con le disposizioni del presente Regolamento si intende proseguire, in linea con quanto già realizzato precedentemente dalle sopresse Aziende UUSSLL e, successivamente, dall'Azienda USL Toscana Sud Est, l'attuazione delle linee guida contenute nei seguenti atti:
 - Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1203 del 21 dicembre 2009 "Gestione diretta del rischio per Responsabilità Civile nel Servizio sanitario Toscano – Linee di Indirizzo";
 - Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1234 del 27 dicembre 2011 "Indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di risarcimento per responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) e per il controllo del rischio clinico";
 - Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 62 del 3 febbraio 2014 "Ulteriori indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di risarcimento per responsabilità civile verso terzi. Integrazioni e modifiche alla Delibera GRT n. 1234/2011";
 - Relazione del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente del 10 gennaio 2013 indirizzata ai Coordinatori dei Comitati Aziendali per la valutazione dei sinistri.
4. La gestione diretta del rischio per Responsabilità Civile è finalizzata, come risulta dagli atti sopra citati, ai seguenti scopi:
 - conseguire un risparmio economico;
 - definire una metodica che permetta una migliore gestione del contenzioso;
 - porre attenzione, altresì, alla tutela dell'utente;
 - migliorare i rapporti con il cittadino danneggiato;
 - contenere i tempi della definizione del contenzioso;
 - ridurre la sinistrosità attraverso il sistema di monitoraggio e controllo messo in atto mediante iniziative mirate alla prevenzione delle cause più frequenti che originano le richieste risarcitorie;
 - tutelare il decoro e l'immagine della struttura e del professionista;
 - valorizzare le linee produttive e le professionalità interne all'azienda,
 - promuovere sinergie fra le varie strutture.
5. Il presente regolamento potrà essere modificato sulla base di nuovi indirizzi forniti dall'Azienda USL Toscana Sud Est o dalla Regione Toscana, nonché sulla base di proposte migliorative da parte delle strutture interessate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi nel corso dell'espletamento dell'attività istituzionale da parte del personale aziendale, compreso, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quello appartenente alle seguenti categorie, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di legge vigenti, nonché dei principi in materia:

- personale medico e sanitario a rapporto convenzionale di cui agli AA.CC.NN. vigenti, nel rispetto dei principi in vigore in relazione alla regolamentazione dei rapporti interni;
 - personale universitario convenzionato, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni;
 - personale a contratto, nel rispetto di quanto previsto nei contratti stessi;
 - medici specialisti in formazione;
 - volontari del servizio nazionale civile;
 - assegnisti, borsisti, tirocinanti, ricercatori e frequentatori;
 - appartenenti ad Associazioni di Volontariato.
2. Detto regolamento, pertanto, disciplina il Servizio di Gestione diretta del contenzioso stragiudiziale che costituisce la modalità di assunzione diretta da parte dell'Azienda del servizio di liquidazione delle vertenze stragiudiziali insorte con gli utenti, applicabile a tutti i sinistri e le richieste di risarcimento danni per fatti inerenti la responsabilità civile aziendale privi di copertura assicurativa, per come previsto dalle indicazioni regionali e per i quali vi sia la volontà di pervenire ad una transazione bonaria delle vertenze.
 3. Sono esclusi:
 - gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui gestione obbligatoria è affidata all'I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124);
 - qualsiasi danno non direttamente riconducibile alle strutture ed al personale aziendale;
 - ogni altra tipologia di danno per il quale l'Azienda non sia civilmente chiamata a rispondere.
 4. Per attività istituzionale deve intendersi l'attività sanitaria istituzionalmente riconosciuta all'Azienda USL Toscana Sud Est dalle competenti Autorità o, comunque, ad essa trasferita o delegata, comprese tutte le attività preliminari e conseguenti, accessorie, connesse e collegate, complementari ed ausiliarie, mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute dall'Azienda Toscana Sud Est stessa più idonee al raggiungimento del fine istituzionale.
 5. Per le richieste di risarcimento danni derivanti da attività riconducibili ad eventuali sperimentazioni cliniche di medicinali, finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria non ai fini industriali e non a fini di lucro, vale quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolar modo, quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14 Luglio 2009 fatte salve eventuali ipotesi per casi non previsti dalla normativa di riferimento.

Art.3 - Regime temporale

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione fino all'entrata in vigore di altro Regolamento di pari oggetto, da adottare in caso di sensibili modifiche organizzative e funzionali delle Strutture aziendali interessate che compromettano il buon funzionamento della Gestione Diretta e/o del Comitato Gestione Sinistri.

Art. 4 - Attori Interessati

1. principali soggetti interessati alla Gestione Diretta dei Sinistri sono:
 - Area Affari Legali: UOC Contenzioso Stragiudiziale e UOC Avvocatura delle 3 Aree Provinciali
 - UO di Medicina Legale delle 3 Aree Provinciali
 - Referenti della Direzione Sanitaria aziendale per ognuna delle tre Aree Provinciali
 - Responsabili del Rischio Clinico (Clinical Risk Manager)
 - UOSD Prevenzione del Contenzioso
 - Responsabili della qualità e sicurezza delle cure (quality and patient safety manager)
 - Responsabili Area Funzionale Tecnica (in via eventuale, per danni derivanti ex art. 2043 e da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e qualora sia necessario accertare lo stato di manutenzione e

funzionamento di beni, impianti e/o apparecchiature che abbiano avuto qualche rilevanza nella determinazione del sinistro)

- Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi (in via eventuale, per danni occorsi a causa del mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- Responsabili della Macrostruttura organizzativa e professionale coinvolta (Responsabile Zona Distretto, Responsabile Presidio Ospedaliero, Direttore Dipartimento, ecc....)
- UU.OO Gestioni Economiche e Finanziarie
- Comitato Gestione Sinistri di Area Vasta
- Comitato Regionale Valutazione Sinistri (CRVS).

Capo II - Comitato Gestione Sinistri

Art. 5 - Costituzione

1. All'interno dell'Azienda USL Toscana Sud Est il Comitato Gestione Sinistri (CGS) si compone di tre Articolazioni territoriali corrispondenti alle tre Aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena ed ha la funzione di trattazione, definizione e liquidazione dei sinistri in via transattiva nonché, in generale, le funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, oltre a quelle individuate dalle Delibere della Giunta Regione Toscana sopra richiamate.

Art. 6 - Funzioni del Comitato Gestione Sinistri

1. Al Comitato Gestione Sinistri, come sopra costituito, spetta l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - valutare la fondatezza o meno delle richieste di risarcimento danni e, se ritenute fondate, di procedere alla gestione dell'iter istruttorio;
 - interagire con i soggetti coinvolti;
 - quantificare l'entità economica del danno;
 - contribuire ad individuare le situazioni potenzialmente rischiose al fine di prospettare le soluzioni più idonee al loro superamento;
 - contribuire a promuovere, tra gli operatori, la cultura della sicurezza, cercando di individuare e mappare i rischi all'interno delle strutture aziendali al fine di ridurre il loro impatto attraverso soluzioni efficaci ed economicamente sostenibili;
 - proseguire l'analisi del rischio indirizzata ad approfondire la dinamica dei fatti determinanti l'evento avverso e prevenirne le cause;
 - promuovere l'espletamento di un tentativo di accordo transattivo ogni qualvolta ci siano i presupposti giuridici e la volontà delle parti.
2. Dette funzioni vengono assicurate dalle 3 Articolazioni provinciali del Comitato ciascuna delle quali è competente, in via esclusiva, per la trattazione, definizione e liquidazione dei sinistri denunciati come occorsi negli Ospedali o nei Distretti ovvero, più in generale, nel territorio di riferimento.
3. Le Articolazioni provinciali concorrono ad alimentare ed implementare il modello aziendale di Gestione del Rischio Clinico.

Art. 7 - Composizione dei CGS Provinciali

1. Il Comitato Gestione Sinistri, per ogni ambito Provinciale, ai sensi delle delibere GRT n. 1203/2009 e n. 1234/2011, al fine di garantire le funzioni di cui sopra, si compone delle seguenti figure/professionalità, da considerarsi membri permanenti del Comitato:
 - Referenti gestione amministrativa e/o legale, avente, in via esemplificativa e non esaustiva, la funzione di garantire il supporto giuridico-amministrativo e legale;
 - Referenti della medicina legale, aventi, sempre in via esemplificativa, la funzione di raccolta ed esame della documentazione sanitaria relativa ai casi presi in carico, di relazionarsi con le strutture e/o con i professionisti coinvolti nell'evento, di sottoporre a visita il danneggiato, di svolgere

l'istruttoria medico – legale, avvalendosi, ove lo ritengano necessario, di specialisti interni o esterni all'Azienda;

- Referenti gestione rischio clinico (Clinical Risk Manager con esperienza clinica);
 - Referenti della Direzione Sanitaria (Responsabili qualità e sicurezza delle cure);
2. E' facoltà di ogni Articolazione del Comitato Gestione Sinistri delle 3 Aree provinciali nominare, al proprio interno, un Coordinatore.
 3. In relazione a specifiche fattispecie, ogni Comitato Gestione Sinistri di ciascuna Area Provinciale può convocare, come membri aggiuntivi, anche i Direttori/Responsabili/ Referenti di altre strutture e servizi dell'Azienda o soggetti esterni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Dirigenti, Responsabili e/o Referenti delle Strutture coinvolte nell'evento;
 - Professionisti di area clinica medica, chirurgica o sanità pubblica, anche di altre aziende sanitarie, con competenze specialistiche inerenti il caso in esame;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Ufficio Stampa;
 - Responsabili, Referenti e/o Personale sanitario o Tecnico coinvolto o informato sui fatti ovvero che, comunque, possa relazionare sull'evento o sullo stato dei luoghi sede dell'evento;
 - Responsabili e/o Referenti SPP;
 - Avvocati interni ed esterni fiduciari dell'azienda;
 - Professionisti esperti in estimo assicurativo e valutazione e liquidazione dei danni.
 4. E' facoltà del Comitato Gestione Sinistri, vale a dire di ciascuna Articolazione provinciale dello stesso, convocare, quali membri aggiuntivi per l'esame dei casi relativi all'ambito di competenza, i Direttori di Presidio, i Responsabili Ospedalieri ed i Direttori di Zona Distretto.
 5. Le funzioni di Segreteria del CGS vengono svolte dal Personale della UOC Contenzioso Stragiudiziale assegnato ad ognuna delle tre Aree provinciali di Competenza (Arezzo, Grosseto e Siena), che svolge anche funzioni di prima istruttoria e coordinamento con le Strutture interessate in relazione ai casi trattati nella propria Area territoriale di competenza.

Art. 8 - Funzionamento e competenze

1. Ogni Articolazione del CGS si riunisce, su convocazione della UOC Contenzioso Stragiudiziale, indicativamente una volta al mese, tenendo anche conto del numero di richieste di risarcimento danni da valutare, della complessità e/o della gravità delle stesse, e in relazione ai carichi di lavoro e alle opportunità organizzative.
2. Ogni componente dell'Articolazione territoriale del Comitato Gestione Sinistri, in caso di assenza, può individuare un proprio sostituto. I componenti dei CGS di ogni Area provinciale possono individuare un proprio sostituto, sia in forma permanente che temporanea.
3. Ogni Articolazione del CGS è competente, in via esclusiva, relativamente ai sinistri RCT verificatisi nella propria Area provinciale di riferimento, fatta salva la possibilità della trattazione congiunta dei sinistri di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. Per ciascun sinistro il Comitato di Gestione Sinistri competente per la propria Area Territoriale procede alla valutazione finale definendo la fattispecie in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità civile dell'Azienda.
5. Nei casi in cui si configuri conflitto di interesse tra uno dei membri del Comitato Gestione Sinistri ed i presunti danneggiati sono previsti gli istituti dell'astensione e della ricsuzione, con possibilità di sostituzione con altro componente interno dell'Azienda.
6. Ciascuna seduta è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti permanenti (o loro sostituti).

7. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga il quorum previsto, è facoltà dei membri presenti, valutate le circostanze, formare una sottocommissione del Comitato di Gestione Sinistri provinciale e produrre ai membri assenti gli esiti dell'istruttoria e della decisione assunta per l'eventuale ratifica.
8. Laddove non vi sia unanimità nella valutazione dei casi sottoposti all'esame del Comitato, le decisioni verranno assunte con un quorum pari alla maggioranza dei presenti.
9. Le Articolazioni provinciali del Comitato Gestione Sinistri valutano collegialmente gli importi da iscrivere a riserva in seconda valutazione (quando maturano le condizioni per un esame più ponderato e collegiale delle richieste di risarcimento e, comunque, in tutti i casi in cui, ai sensi delle indicazioni regionali, è previsto che l'importo posto a riserva in relazione al sinistro sia aggiornato da parte del CGS), basandosi sull'esame della documentazione clinica e sulle considerazioni degli specialisti della materia, indipendentemente dalla effettuazione della visita medico legale, e comunque secondo quanto indicato dalle disposizioni del Rischio Clinico della Regione Toscana, al fine di consentire la corretta e puntuale indicazione dell'esposizione economica aziendale.
10. Qualora un sinistro sia stato lamentato/denunciato come occorso nell'ambito di due o più Aree territoriali dell'Azienda USL Toscana Sud Est, è facoltà delle Articolazioni Provinciali interessate provvedere alla gestione congiunta del caso.

Art. 9 - Tempi per la gestione del sinistro

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria la Segreteria del Comitato di Gestione Sinistri competente per territorio provvede alla presa in carico della pratica mediante invio della richiesta ai membri dello stesso ed alle Strutture interessate al processo e successiva comunicazione all'utente di presa in carico della richiesta e contestuale inoltro dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali nonché provvedendo all'inserimento dei dati, ove possibile, nel Sistema (Regionale) Integrato Gestione Rischio Clinico (SIGRC)
2. Entro 6 mesi dalla data di presa in carico della pratica da parte dell'Azienda sanitaria si dovrà pervenire ad una proposta di definizione (indennizzo/reiezione); nei casi di sinistri particolari e complessi che richiedono tempi d'istruttoria maggiori tale periodo può essere prorogato - con motivazione scritta - fino 12 mesi.
3. I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il paziente o il suo legale non diano positivo riscontro alle richieste avanzate da parte dell'Azienda, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata produzione di documentazione in possesso del paziente, la mancata presentazione alla visita medico-legale da parte del danneggiato ovvero la mancata stabilizzazione dei postumi della lesione o anche nel caso in cui sia stata richiesta la valutazione da parte del Comitato Regionale Valutazione Sinistri o la second opinion al comitato di Area Vasta, di cui al Capo III art 8 e 9.

Capo III - Rapporti con l'Area vasta e la Regione Toscana

Art. 10 - Comitato di Gestione Sinistri di Area Vasta

1. Il Comitato di Gestione Sinistri dell'Azienda USL Toscana Sud Est collabora con il Comitato Gestione sinistri di Area vasta di cui alla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1203 del 21 dicembre 2009 per il monitoraggio della sinistrosità a livello di Area Vasta.
2. il Comitato si rivolge al Comitato di Area Vasta per i sinistri di particolare delicatezza e complessità che richiedono una *second opinion*.

Art. 11 - Collaborazioni di Area Vasta

1. L'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si impegnano a favorire la condivisione, nell'ambito delle aree vaste, delle professionalità presenti nei Comitati aziendali,

nell'ottica di un supporto reciproco tra aziende e miglioramento delle prestazioni mediante l'apporto delle figure più esperte, con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore rapida e giusta quantificazione dei risarcimenti e la loro erogazione al cittadino.

Art. 12 - Comitato Regionale per la valutazione dei Sinistri (CRVS)

1. Per i sinistri che prevedono risarcimenti di entità economica rilevante può essere chiesto un parere consultivo non vincolante al Comitato Regionale di Valutazione dei Sinistri (CRVS). Il parere del Comitato Regionale per la Valutazione dei Sinistri (CRVS) è obbligatorio per tutti i sinistri per i quali l'Azienda sanitaria prevede un risarcimento di entità uguale o superiore a 500 mila euro e discrezionale da parte dell'azienda sanitaria per quelli superiori a 100 mila euro in cui vi sia una reale necessità di acquisire detto parere ancorché non vincolate. La fonte informativa per l'individuazione dei casi è il Sistema Integrato Gestione Rischio Clinico (SIGRC). Il parere espresso dal CRVS – come detto - è un parere consultivo non vincolante che deve avvenire nella fase istruttoria del risarcimento. In caso di divergenze di valutazione dovranno essere effettuate le opportune verifiche e approfondimenti per ottenere un risultato condiviso.
2. Le pratiche di sinistro, complete della proposta di risarcimento dell'azienda sanitaria, dovranno essere presentate direttamente alla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, sempre nel rispetto delle disposizioni fissate dal D.Lgs. 196/2003 nonché dalle successive fonti normative intervenute in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, più in generale, di tutela della privacy.
3. Come stabilito dalla DGRT n. 1234/2011 il Comitato Regionale di Valutazione dei Sinistri (CRVS) è tenuto a fornire una risposta in merito alla congruità del risarcimento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della pratica dall'Azienda sanitaria interessata; il mancato riscontro entro tale termine risponde al principio del silenzio assenso.

Capo IV - Monitoraggio dei sinistri e flussi informativi

Art. 13 - Banche dati

1. Il SIGRC rappresenta la banca dati di riferimento per il monitoraggio e l'analisi della sinistrosità, così come prevede la DGR 297/2008 all'Allegato A. I dati devono essere aggiornati costantemente dalla UOC Contenzioso Stragiudiziale e dalla UOC Avvocatura dell'Azienda e, se dovuto, dai medici legali e referenti del rischio clinico ciascuno per le parti di propria competenza. Ove possibile e se consentito dal Sistema i dati inseriti potranno essere estrapolati ogni tre mesi (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) – a supporto dell'attività di monitoraggio circa l'andamento dei sinistri.
2. I dati inseriti nel suddetto sistema informatizzato potranno essere utilizzati dai Responsabili aziendali in materia di prevenzione del contenzioso al fine di realizzare funzioni di reporting interno collegate ad azioni di learning GRC (gestione del rischio clinico), nell'ambito del Recepimento progetto cruscotto di monitoraggio criticità e azione di miglioramento relativa.
3. Al fine di consentire una più compiuta acquisizione degli elementi conoscitivi dell'evento avverso, mediante l'applicativo regionale Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico, tutti gli eventi avversi con richiesta di risarcimento o per quei casi per i quali è prevedibile, sono disponibili al sistema di gestione del rischio clinico, in particolare ai referenti aziendali per la gestione del rischio clinico e ai responsabili e Referenti dell'Area Legale.

Art. 14 - Flussi informativi

1. Tramite i Clinical Risk Manager ed i Referenti della Direzione Sanitaria, i CGS Provinciali competenti per territorio garantiscono un flusso informativo continuo alla Direzione Aziendale ed alle Strutture Aziendali interessate.

Capo V - Formazione

Art. 15 - Interventi formativi

1. Le Aziende sanitarie, con il supporto e sulla base dei programmi messi a punto dal CRVS e dal CRGRC (DGR 1203/2009 – Allegato 1, punto 5), sono tenute a garantire il costante aggiornamento formativo dei componenti del CGS aziendale e dei loro collaboratori.

Capo VI - Rapporti con i dipendenti

Art. 16 - Conflitto di Interessi

1. E' fatto divieto ai professionisti dipendenti dell'Azienda USL Toscana Sud Est di svolgere attività di consulenza in favore di controparti che abbiano avanzato richiesta di risarcimento danni all'Azienda stessa.

Art. 17 - Assicurazioni Personali

1. L'attività dell'Azienda di gestione dei sinistri non si configura in alcun modo come attività assicurativa e pertanto non vige il disposto di cui all'articolo 1910 C.C.

Art. 18 - Obblighi di collaborazione

1. Le dichiarazioni reticenti o non veritiere del personale che determinino una errata valutazione del rischio, possono comportare il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
2. Gli operatori individuati e/o coinvolti nel sinistro sono tenuti a comunicare tutte le informazioni e le notizie utili per una corretta istruttoria e valutazione del caso.
3. Viene fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente e/o del personale di cui all'art. 2 del presente regolamento, qualora la Corte dei Conti accerti che il danno sia causato con dolo o colpa grave.

Capo VIII - Disposizioni Finali

Art. 19 - Adempimenti finali

1. La UOC Contenzioso Stragiudiziale e la UOC Avvocatura, ognuna per quanto di rispettiva competenza, provvedono ad inoltrare alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti apposito report periodico dei risarcimenti pagati per le valutazioni di competenza per l'eventuale sussistenza del dolo o della colpa grave e per l'esercizio delle azioni di rivalsa, conformemente con quanto disposto dalla DGRT 1234/2011 e dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 20 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, per quanto compatibili ed applicabili, ai Regolamenti o procedure o altri atti già vigenti alla data di istituzione della nuova Azienda UsI Toscana Sud Est.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ed entra in vigore con l'esecutività della suddetta delibera.
2. Modifiche ed integrazioni saranno assunte con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.